

Si avvicina l'approvazione definitiva del provvedimento per professionisti e collaboratori

Dalla formazione alla sicurezza Tutele a 360° per gli autonomi

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Professionisti ausiliari di stato. Per semplificare la macchina amministrativa, ridurre i tempi di attesa dei servizi pubblici e tagliare la burocrazia, infatti, i professionisti iscritti a ordini e collegi potranno adottare specifici atti pubblici in sostituzione degli uffici statali. A prevederlo è il ddl lavoro autonomo, collegato alla legge Stabilità 2016, in via di approvazione definitiva. Nonostante 26 ordini del giorno e 58 emendamenti presentati al senato, il provvedimento dovrebbe essere licenziato nel corso di questa settimana e ricevere il via libera definitivo agli inizi della prossima. Tra le altre novità: ampliamento delle competenze alle casse privatizzate (non solo pensioni obbligatorie, ma anche pensioni integrative, indennità di disoccupazione, prestazioni socio-sanitarie) e regole ad hoc sulla sicurezza del lavoro negli studi professionali.

E poi, rincara l'Inps sul lavoro autonomo. Per rendere strutturale l'indennità di disoccupazione, Dis-Coll, e per migliorare le prestazioni di malattia e di maternità ai lavoratori iscritti alla gestione separata, le aliquote saliranno almeno dell'1%. Il rincaro colpisce anche gli amministratori e i sindaci, nonostante non fruiscono né fruivano nel futuro dell'indennità. Nel dettaglio: 0,51% dal 1° luglio e un'aliquota non precisata (la norma afferma «possibilmente non superiore allo 0,5%», ma prevale il vincolo di copertura degli oneri), con l'attuazione della delega per l'«ampliamento delle prestazioni». A conti fatti i professionisti che pagano oggi il 25,72%, dal 1° luglio pagheranno il 26,23%; gli altri collaboratori che pagano oggi il 32,72%, dal 1° luglio verseranno il 33,23% e il 34,23% a partire dal 1° gennaio 2018

(e in attesa dell'ulteriore rincaro che dovrà avvenire per delega).

Ma scendiamo nel dettaglio delle novità.

Lavoro autonomo al re-styling. Il provvedimento è un mix di nuovi principi e tutele, alcune delle quali rimesse a deleghe. Le deleghe sono tre, in particolare: sugli atti pubblici rimessi alle professioni (art. 5); su sicurezza e protezione sociale (art. 6); sulla semplificazione delle norme su salute e sicurezza negli studi professionali (art. 11).

Le nuove disposizioni si applicano ai «rapporti di lavoro autonomo», definiti dall'art. 2222 del codice civile, compresi i rapporti inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile: dalle collaborazioni coordinate e continuative, dunque, alle partite Iva, passando per il lavoro autonomo occasionale. Sono esclusi, invece, gli imprenditori, anche se «piccoli imprenditori».

Le clausole abusive. Una prima novità riguarda la disciplina delle c.d. «clausole e condotte abusive». Sono considerate tali, e in quanto tali prive d'effetto, le clausole che attribuiscono una posizione preminente al committente (la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto a prestazioni continuative, di recedervi senza congruo preavviso) e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura (partite Iva) o della richiesta di pagamento (co.co.co. e lavoro autonomo occasionale).

Ancora, viene previsto che si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

La conseguenza è, dunque, quella di stabilire l'obbligo

della forma scritta per tutti i contratti di lavoro autonomo, a prescindere dalla durata degli stessi. Infine, è previsto che per la presenza di clausole abusive il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da parte del committente.

Spese di vitto e alloggio. I lavoratori autonomi (professionisti, partite Iva ecc.), da quest'anno (ossia dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017), possono escludere dal reddito imponibile ai fini Irpef:

- le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate in capo al committente.

L'esclusione ai fini Irpef comporta, di conseguenza, anche l'esclusione ai fini dei contributi Inps.

Spese formazione e convegni. Il provvedimento, ancora, sostituisce l'attuale regime di deducibilità (e, anche in questo caso, di conseguenza, ai fini dei contributi dovuti all'Inps) di alcune spese inerenti alla formazione, con decorrenza sempre da quest'anno e sempre per i lavoratori autonomi (professionisti ecc). Attualmente, la deduzione per spese di partecipazione a «convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, è consentita in misura massima del 50% del loro ammontare. La nuova disciplina, la quale decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10 mila euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale,



delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle predette partecipazioni;

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5 mila euro, delle «spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità», mirati a «sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro» ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Dis-Coll strutturale da luglio. Da luglio la Dis-Coll sarà strutturale. È l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti in via esclusiva all'Inps, gestione separata, non pensionati e senza partita Iva, i quali abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Oltre a renderla strutturale, viene inoltre estesa (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini della relativa copertura finanzia-

ria, tuttavia, a decorrere dal 1° luglio scatterà un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per i lavoratori interessati, nonché per gli amministratori e i sindaci (i quali, tuttavia, resteranno esclusi dal poter fruire dell'indennità).

Congedo parentale. Novità anche sul congedo parentale per lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Attualmente per tale congedo, alle donne è riconosciuto un trattamento economico (a carico Inps), per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia) e sempre che sussista il requisito di tre mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Il trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30% di 1/365 del reddito della lavoratrice. Le nuove norme, che decorreranno dall'entrata in vigore della legge, elevano, in primo luogo, il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi tre mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di sei mesi. In secondo luogo, estendono il diritto allo stesso trattamento economico, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino

accreditate tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, infine, estendono il congedo al padre.

Malattia? Stop ai versamenti all'Inps. Chi è malato ha diritto alla sospensione del pagamento dei contributi Inps e dei premi Inail. In particolare, la sospensione avverrà nei casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. Lo stop viene ammesso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino a un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati anche durante il periodo di sospensione, ma in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Il periodo di comporta. La malattia non chiude il rapporto di lavoro autonomo. Viene introdotto, infatti, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro a favore dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. La sospensione, senza diritto al corrispettivo, ha luogo su richiesta del lavoratore, ma potrà essere non riconosciuta nel caso venga meno l'interesse del committente.

—© Riproduzione riservata—■

Aumenta l'inps sul lavoro autonomo

Lavoratori autonomi	Aliquote vigenti			Aliquote dal 1° luglio 2017		
	Totale	Base	Aggiuntiva	Totale	Base	Aggiuntiva
Professionisti non coperti	25,72%	25,00%	0,72%	26,23%	25,00%	1,23%
Professionisti già coperti	24,00%	24,00%	0%	24,00%	24,00%	0%
Co.co.co. e altri non coperti	32,72%	32,00%	0,72%	33,23%	32,00%	1,23%
Co.co.co. e altri già coperti	24,00%	24,00%	0%	24,00%	24,00%	0%